



Comune di Bagno a Ripoli

**Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 138 del 27 dicembre 2016**

Oggetto: Approvazione delle aliquote per tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

L'anno 2016 addì 27 del mese di dicembre, presso la sala consiliare, alle ore 17,50, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, adunanza ordinaria pubblica, per trattare gli affari iscritti all'ordine del giorno.

All'appello risultano presenti:

1. Casini Francesco	Sindaco	P	10. Falorni Claudio	Consigliere	A
2. Conti Francesco	Presidente	P	11. Ciprianetti Edoardo	Consigliere	P
3. Ulivi Giulia	Consigliere	P	12. Bongi Leonardo	Consigliere	P
4. Franchini Laura	Consigliere	A	13. Gastaldo Brac Pierantonio	Consigliere	P
5. Villa Viola	Consigliere	A	14. Lo Iacono Elisa	Consigliere	P
<b>6. Bencini Andrea</b>	Consigliere	P	15. <b>Mari Massimo</b>	Consigliere	P
7. Baragli Sandra	Consigliere	P	16. <b>Sartoni Paolo</b>	Consigliere	P
8. Zanella Pier Luigi	Consigliere	A	17. <b>Sonia Redini</b>	Consigliere	A
9. Briziarelli Mirko	Consigliere	A			

Presiede la seduta il Presidente Dott. FRANCESCO CONTI.

Sono assenti giustificati i Consiglieri: Laura Franchini, Viola Villa, Pier Luigi Zanella, Sonia Redini.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA BENEDETTA DUPUIS.

Scrutatori designati: Edoardo Ciprianetti, Leonardo Bongi e Massimo Mari.

Sono presenti gli Assessori Ilaria Belli, Paolo Frezzi, Enrico Minelli, Annalisa Massari e Francesca Cellini.

Verificato il numero legale, il Presidente che presiede la seduta odierna procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Richiamati gli interventi riportati in sintesi nella deliberazione consiliare n. 136 in data odierna,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n. 147, avente ad oggetto "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*", introduce nell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, quale componente dell'Imposta comunale unica (IUC), il tributo sui servizi indivisibili (TASI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la fonte normativa della IUC ha come riferimento i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013:

- 1) commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale);
- 2) commi da 641 a 668 TARI (componente tributo sui servizi);
- 3) commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- 4) commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

RICHIAMATO il comma 639 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, modificato dall'art. 1, comma 14, della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede: "*E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.*";

VISTI altresì i seguenti commi dell'art.1 della Legge n. 147/2013, concernenti la soggettività passiva e la base imponibile della TASI:

- comma 669, così come modificato dall'art.1, comma 14, della Legge n. 208 del 28/12/2015, che dispone: "*Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*";

- comma 675, che dispone: "*La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214*";

VISTO, inoltre, il comma 676 del richiamato art. 1 L. n. 147/2013, in forza del quale: "*L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*";

VISTO infine il successivo comma 677 con cui viene disposto che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d’immobile. Per il 2014 e 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”*;

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali;

VISTO l’art. 1, comma 169, primo e secondo periodo, della L. 27/12/2006, n. 296, che dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”*;

RICHIAMATA la propria deliberazione in data odierna, con la quale sono state approvate le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2017;

ATTESO che il gettito TASI necessario per garantire l’equilibrio del Bilancio di Previsione 2017 è stato stimato in € 175.000,00 applicando l’aliquota del 0,25% sulle abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali classificate in C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) ai sensi dell’art. 2 del Regolamento Comunale TASI;

CONSIDERATO che occorre fornire evidenza dei servizi indivisibili finanziati con la TASI;

EVIDENZIATO che il Ministero non ha fornito indicazioni specifiche sull’individuazione dei servizi indivisibili;

VALUTATO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività forniti alla collettività per i quali non è attivo e previsto alcun tributo o tariffa e che, ad oggi, non si rileva alcuna norma che preveda una declaratoria precisa ed esaustiva dei predetti;

RITENUTO pertanto individuare tra i servizi indivisibili i seguenti servizi comunali, con l’indicazione di costi stanziati nel bilancio di previsione 2017 (al netto di eventuali spese finanziate con contributi regionali o con altre entrate correlate), alla cui copertura la TASI è finalizzata e per i quali non è previsto alcun tributo o tariffa a carico della collettività:

Missione - Programma	Descrizione	Stanziamiento
1.7	Anagrafe	€ 189.078,67
10.2	Trasporto Pubblico Locale	€ 260.000,00
11.1	Protezione Civile	€ 176.668,67
12.9	Cimiteri	€ 123.097,67
		€ 748.845,01

CONSIDERATO che il prodursi degli effetti della presente deliberazione sono subordinati all'intervenuta esecutività del presente atto - ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 - decorsi dieci giorni dalla pubblicazione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune;

ATTESO che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza - il predetto periodo dilatorio decorre dal giorno (16°) successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione (di gg. 15) previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto, al fine di consentire il tempestivo pieno dispiegamento della manovra tributaria preordinata all'approvazione del bilancio di previsione dell'Ente;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità in linea tecnica e contabile espresso dal Dirigente Area 1, ai sensi e per gli effetti art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con 9 voti favorevoli e 2 contrari (Consiglieri Mari del Gruppo F.I. e Sartoni del Movimento 5 Stelle), su 11 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

- 1) di confermare per l'anno 2017 l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) già deliberata per l'anno 2016:

ALiquota	0,25%
----------	-------

da applicare sulle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) come definite ai sensi dell'imposta municipale propria;

- 2) di precisare che per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
- 3) di considerare che per abitazione principale si intendono anche le unità immobiliari assimilate e precisamente:
  - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- b) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle assegnate a studenti universitari, anche non residenti anagraficamente;
  - e) unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal decreto Ministero delle infrastrutture del 22/04/2008;
  - f) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (il tributo è dovuto nella misura di un terzo);
- 4) di confermare che per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui alle lettere b) e c) sussiste obbligo di presentazione della dichiarazione TASI, qualora non sia già stata presentata ai fini ICI e ai fini IMU;
- 5) di precisare altresì che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 6) di precisare infine che con il termine possesso non deve intendersi la mera detenzione (non rileva la disponibilità dell'immobile) bensì il possesso qualificato dell'immobile, intendendo per tale, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, servitù, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi;
- 7) di disporre la trasmissione di copia del presente atto, per via telematica, a cura dell'Ufficio Tributi, al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento del testo del medesimo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, ravvisata l'urgenza, con 9 voti favorevoli e 2 contrari (Consiglieri Mari del Gruppo F.I. e Sartoni del Movimento 5 Stelle), su 11 presenti, espressi per alzata di mano,

#### DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Oggetto: Approvazione delle aliquote per tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017.

Pareri allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 138 del 27.12.2016

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità tecnica e contabile favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, li 12.12.2016

Il Dirigente  
f.to Dott. Dario Navarrini

---

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
f.to Dott. Francesco Conti

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

---

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto nell'originale.